

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

PER: VALEO MARIACONCETTA, nata a Catanzaro il 30.08.1972 C.F. VLAMCN72M70C352M, rappresentata e difesa da sé medesima, **Avvocato Valeo Mariaconcetta C.F VLAMCN72M70C352M** del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgia (CZ) alla via Gallupi n. 32
Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero fax: 0961951747 ed alla
Pec: mariaconcetta.valeo@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Contro: MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t. con sede in Roma Viale Trastevere 76/A C.F. 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, via G. Da Fiore 34;

-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Catanzaro via Lungomare Stefano Pugliese 259 C.F. 97036700793 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro via G. da Fiore 34;

-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro in persona del Dirigente p.t. con sede in via Cosenza, 31 88100 Catanzaro C.F. 80001920794 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro via G. da Fiore, 34 , nonché

ove occorrer possa nei confronti

dei docenti inseriti nelle graduatorie per il conferimento supplenze per l'anno 2023/2024 GPS - ADSS- (posto sostegno) I fascia B (scuola Secondaria di II grado).

L'odierna ricorrente, vista l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione 6 maggio 2022 n.112 avente ad oggetto le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie Provinciali di Istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n.124 e di conferimento di incarico delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" in data 26 aprile 2023 ebbe presentare telematicamente domanda per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo in applicazione dell'art. 10 della predetta ordinanza 112/2022 domanda riservata "agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione e/o titolo di specializzazione sul sostegno e/o titolo di specializzazione per metodi



differenziati secondo quanto disposto dal DM 51 del 17.3.2023”.

L'art. 10 della OM 112/2022 prevede nello specifico, la costituzione di un elenco aggiuntivo per l'as. 2023 /2024 alle GPS per l'ammissione anche con riserva dei docenti aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno.

Il DM 51 del 17.03.2023 avente ad oggetto la costituzione di detto elenco aggiuntivo, precisa al riguardo quanto segue:

-Art. 1 (Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune)

-Art. 2 (Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i **posti di sostegno**).

Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia ed alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023.

-Art. 3 (Termini e modalità di presentazione delle domande).

1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia ed alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento a pena di esclusione in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS che richiedono l'inserimento nell'elenco aggiuntivo devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito Territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

3. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l'accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati

4. Gli aspiranti di cui all'articolo 1 comma 3 e 4 e all'articolo 2 commi 3 e 4 del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.

5. Le funzioni telematiche per l'apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 12 aprile 2023 (h 9,00) ed il 27 aprile 2023 (h 14,00) secondo le modalità ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo



lo. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informatico- comunque entro il giorno 4 luglio 2023 il conseguimento del titolo agli Uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data al Ministro dell'istruzione e del Merito, comunicazione dell'avvenuto conseguimento con modalità sopra descritte tra il 21 giugno ed il 4 luglio 2023.

In ragione di dette disposizioni la ricorrente, con la domanda presentata in data 26 aprile 2023 chiedeva l'inserimento negli elenchi aggiuntivi per le GPS su posto comune per la classe A046 (Concorso ordinario D.D. 499/2020 e succ. modifiche) e su posto sostegno per classe ADSS, I fascia, dichiarando relativamente al titolo di accesso, alla graduatoria ed al relativo punteggio "conseguimento abilitazione e specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda, ma entro il 30 giugno "cui sarebbe seguito lo scioglimento della riserva nei termini previsti dalle disposizioni regolamentate citate.

In data 29 giugno 2023, la ricorrente ha presentato sempre telematicamente l'istanza di scioglimento delle riserve per il conseguimento del titolo di abilitazione A046 il 22.06.2023 e di specializzazione ADSS il 17.06.23 riservata "agli aspiranti che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali E di istituto di cui all'OM 112/2022 indicando di conseguire l'abilitazione e/o specializzazione e/o i metodi differenziati per le graduatorie di prima fascia dopo il termine di presentazione domande, ma entro il 30 giugno 2023, secondo quanto previsto dall'art.7 comma 4 lettera e) della predetta OM". Per la classe A046 l'inserimento è andato a buon fine e non sarà esaminato in questo ricorso.

Per la riserva relativa al posto sostegno ADSS, la ricorrente dava atto del titolo di accesso alla graduatoria ed al relativo punteggio nei seguenti termini:

Titolo: TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO SULLO SPECIFICO GRADO

Votazione originale: 30; votazione base: 30; votazione rapportata base: 100; votazione rapportata base: 100; data di conseguimento: 17.6.2023 Istituzione di conseguimento del titolo: Università Magna Graecia di Catanzaro.

In data 17.07.2023 con protocollo n.4207 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro, pubblicava le graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di Catanzaro per l'anno scolastico 2023/2024 dalle quali prendeva atto dell'inserimento all'interno della rispetti-



va graduatoria, classe ADSS, con posizione 456 ed attribuzione del punteggio pari a 30, senza attribuzione di ulteriori 12 punti. La ricorrente, dopo aver preso atto che per il voto conseguito per il titolo di specializzazione, le erano stati attribuiti 24 punti (cfr TAB A/7 della O.M. 112/2022 casella A.1) si rendeva conto che nella compilazione della casella A.2 (TAB A/7 della O.M. 112/2022 relativamente ai Titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado, effettuava un errore materiale e non spuntava la voce corretta "percorsi di specializzazione di cui all'art. 13 del D.M 249/2010 o analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva ed a numero programmato". La ricorrente, quindi resasi conto della mancata indicazione, inviava pec in data 18 luglio 2023- protocollo n.4364 all'USR per la Calabria, Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro, alla c.a. della Dirigente e della Responsabile del procedimento per le operazioni delle graduatorie della scuola secondaria di II grado, con invito alla rettifica e l'aggiunta di 12 punti al fine di non essere penalizzata nelle operazioni di nomina supplenza prima fascia GPS sostegno, secondaria di II Grado. Non seguiva alcun riscontro ed in data 23 agosto 2023 con prot. n.5197 veniva ripubblicata la graduatoria Provinciale GPS a rettifica della precedente, ma senza l'aggiunta dei 12 punti per la ricorrente, anzi la stessa passava dalla posizione **456 a 458** nella graduatoria I fascia B su posto di sostegno secondaria di II grado. La dirigente, riportava che nella pubblicazione della graduatoria del 23 agosto 2023 prot. n.5197 aveva proceduto solo ad alcune rettifiche, senza indicare la motivazione e che in ogni modo chiunque poteva presentare reclami in autotutela a fronte del decreto de quo.

In data 28 agosto 2023, la ricorrente procedeva ad inviare una pec all'USR Calabria, Ufficio II, Ambito Territoriale di Catanzaro con prot. n.5309 del 31 agosto 2023 chiedendo la rideterminazione del punteggio, con l'aggiunta dei 12 punti, a seguito di un mero errore materiale, superabile dal fatto che il titolo di specializzazione conseguito era comunque citato nella domanda, tanto da aver ottenuto 24 punti in relazione alla votazione conseguita, a cui bisogna aggiungere i 12 punti per la procedura selettiva indetta dall'Ateneo, a cui la stessa concorreva e superava con successo la selezione.

Nel caso di specie, non sussistevano le condizioni per l'esonero della procedura selettiva, ossia la ricorrente non aveva mai prestato servizio sul sostegno, né tantomeno presentava alcuna forma di invalidità (legge 104/1992). Diversamente tali dati sarebbero stati in possesso del MIM e dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro, in quanto riportati nelle relative istanze



per le GPS. Si produce, per mero scrupolo difensivo il certificato dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, relativo al titolo di specializzazione, dove risulta riportato che la sig. Valeo Mariaconcetta ha partecipato alla prova preselettiva. Inoltre, per esaurire le argomentazioni, si riporta che alla stessa scrivente era stata assegnata nella procedura selettiva la prematricola n.199, che la stessa superava la prova scritta sostenuta il 22.10.2021, con punteggio 22 e la prova orale il 4.12.2021 con punteggio 22, come riportato nelle graduatorie pubblicate sul sito dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e di cui si allega copia.

Con punteggio corretto e cioè 42 (24+12+6) di cui **(24+ 12 punti) per il titolo di specializzazione per le Attività di sostegno alunni Scuola secondaria di II grado conseguito presso l'Ateneo Università Magna Graecia di Catanzaro mediante procedura selettiva** e di cui (6 punti) per titoli culturali, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere tra i docenti con incarichi a termine, in ragione del maggiore punteggio. L'ammacco di 12 punti si determina rilevante in termini di esclusione della ricorrente dagli incarichi di insegnamento. La ricorrente, ha solo 30 punti (24 per il titolo di specializzazione e 6 per titoli culturali) e non anche come invece assolutamente dovuti, i 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione (cfr. TAB A/7 dell O.M.112/2022 casella A2).

Tutto ciò premesso e ritenuto, visto il silenzio dell'amministrazione rispetto alle legittime richieste di rettifica del punteggio, la ricorrente Valeo Mariaconcetta, si trova costretta a ricorrere avanti a codesto Ill.mo Tribunale per vedere dichiarato il suo diritto al riconoscimento del corretto punteggio, ossia l'aggiunta dei 12 punti, per un totale di 36 punti, per il titolo di specializzazione con gli effetti conseguenti rispetto all'inserimento nella graduatoria indicata, riservandosi qualunque altra azione.

DIRITTO

In via preliminare **Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

La giurisdizione per la presente vertenza è di codesto Giudice Ordinario.

La causa riguarda la mancata rettifica di un punteggio per la quale la ricorrente aveva pieno titolo per la sua attribuzione, punteggio utile per poter essere inserita nella corretta posizione graduatoria provinciale ADSS (posto sostegno-scuola secondaria di II grado) per le supplenze a.s. 2023/2024 pubblicate in via definitiva il 23 agosto 2023 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio II, Ambito Territoriale di Catanzaro. Sul tema in oggetto la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria ha avuto



modo di pronunciarsi diverse volte, indicando la competenza del G.O.

In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la Giurisdizione del giudice ordinario-venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi- in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga la validità dell'atto amministrativo di carattere generale o di quello regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie e solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria, Cass.civ. Sez. Unite Ordinanza 19/04/2023 n. 10538.

Violazione dell'art. 6 comma 1 lett. B) della legge 241/1990.

Violazione dell'art. 71 comma 3 DPR 445/2000. Illegittimità per i violazione e/o mancata applicazione dell'art. 8 comma 6 dell' O.M. 112/2022. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell'art. 97 Cost.

Tutte le procedure relative alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il personale della scuola, avvengono oggi per il tramite di una piattaforma informatica, in cui l'interessato è chiamato a compilare le sue parti, nonché a spuntare le voci che interessano la propria posizione. Esiste in giurisprudenza, da quando vige questo sistema, una grandissima casistica di errate valutazioni nei punteggi, causate proprio dalla rigidità del sistema informatico, unitamente alla mancanza di controllo umana sulle valutazioni espresse dal sistema stesso (Tribunale Lavoro di Roma, sentenza n.2733/2022; Tribunale Lavoro Foggia sentenza n. 161/2022; Tribunale Lavoro La Spezia con ordinanza cautelare del 19.1.2021).

A tal riguardo è bene ricordare che l'art. 6 comma 1 lett d) della legge 241/1990 onera l'amministrazione



e nello specifico il responsabile del procedimento a compiere tutti gli atti istruttori necessari per il corretto svolgimento del procedimento, potendo altresì provvedere a chiedere a parte istante il “rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

Altresì l’art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 stabilisce che laddove le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 della medesima norma “ presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

Non vi è dubbio che nel caso della ricorrente, l’errore nella spunta relativa all’istanza di scioglimento riserva della casella relativa al dettaglio titolo di accesso graduatoria sia frutto di un mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico e che fosse quindi del tutto irrilevante e senz’altro sanabile da parte dell’amministrazione, tenuto conto del fatto che il “Titolo di accesso” alla graduatoria era già chiaramente espresso nel medesimo modulo di domanda (sezione A.1. – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio) con l’indicazione del “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado). Nel caso di specie, in un’ottica di buona fede e correttezza, il funzionario a fronte dell’incorruenza avrebbe dovuto contattare l’interessata e consentire la regolarizzazione.

Si tenga che in una situazione analoga per la rideterminazione del punteggio, a quella di cui è causa, proprio in relazione alle procedure di cui alla OM 112/2022, è stata trattata, correttamente, in maniera del tutto diversa da parte dell’ Ufficio Scolastico, stesso Ambito Territoriale, ove a seguito di una specifica istanza di rettifica da parte di un docente, l’Ufficio ha provveduto a correggere il punteggio con giusta assegnazione (vedi allegati). Anche giurisprudenza molto recente si è espressa su una questione identica a quella di cui è causa. Il Tribunale di Foggia con sentenza 2221/2023 ha infatti statuito “una docente che ha commesso un errore materiale nella compilazione della domanda online, ha diritto alla corretta valutazione del titolo di studio posseduto e all’attribuzione del relativo punteggio nelle GPS della provincia di riferimento per il biennio 2022/2024 e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’errore di inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica fosse addebitabile al docente ovvero al Ministero ovvero al sistema informatico.

In tale sentenza, viene evidenziato che l’art. 8 comma 6 dell’OM n. 112/2022 prevede che il punteggio



sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico, consentendo tuttavia la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici e che quindi l'errore era riscontrabile dall'Ufficio Scolastico competente o comunque poteva essere sanato dietro tempestiva segnalazione e richiesta formulata dal docente a seguito della pubblicazione della graduatoria.

La rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende inoltre dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) della legge n. 241/1990 e dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 che onora al pubblicazione amministrazione a concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, dato che con l'esercizio del soccorso istruttorio non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si permette di adeguare la domanda ad elementi di fatto incontestati e già a conoscenza dell'Amministrazione. Verifiche e rettifiche che nell'ottica di una leale ed unitaria procedura di valutazione, non possono essere intese soltanto in danno dei candidati, ma anche in loro soccorso. Dall'altro, l'ingiusto arretramento in graduatoria e la conseguente esclusione dal conferimento degli incarichi di un candidato che pur possiede con certezza il titolo di specializzazione conseguito presso l'Ateneo, e che è stato riportato in domanda, finisce con ledere gli stessi principi di meritocrazia e di buon andamento della p.a., favorendo nell'accesso ai pubblici impieghi, personale dotato di minor qualificazione. Tali considerazioni sono conformi al principio di correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost. nonché ai principi di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

E' palese che le citate norme e principi non siano stati rispettati dall'amministrazione resistente e che pertanto venga dichiarata l'illegittimità del comportamento da essa tenuto con conseguente disapplicazione degli atti configgenti al riconoscimento alla ricorrente dei 12 punti rispetto al dettaglio del titolo di specializzazione (TAB A/7 punto A.2 allegate alla O.M. 112/2022) e quindi accertato e dichiarato in via definitiva il diritto della stessa ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio completo (24+12) in questione (titolo di specializzazione) con l'aggiunta dei 12 punti da sommare al punteggio già riconosciuto (30) per un totale di 42 punti.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA.



La domanda di provvedimento cautelare, secondo questa difesa è ammissibile, perché la ricorrente è stata collocata per la classe di concorso ADSS alla posizione 458 della GPS pubblicata in data 23 agosto 2023 dall' Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ufficio II, Ambito Territoriale di Catanzaro con punti 30, anziché nella posizione n.368 con punteggio complessivo di 42.

Riguardo ai presupposti, al fumus boni juris, lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

In ordine al periculum in mora si sottolinea come il trascorrere di un giudizio ordinario sicuramente comporterebbe un grave nocumento nei confronti dell'odierna ricorrente stante l' inibizione di accedere agli incarichi di insegnamento di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024. Per tale illegittima circostanza la ricorrente, dopo tanti sacrifici per conseguire il titolo di specializzazione, non si ritrova l'attribuzione del corretto punteggio relativo al titolo, con la conseguenza di non poter concorrere in modo regolare rispetto agli altri aspiranti.

Alla luce di queste considerazioni è necessario quindi che laddove Codesto Tribunale non dovesse ritenere di decidere immediatamente la causa nel merito venga concessa prioritariamente con decreto inaudita altera parte, l'assegnazione del punteggio di 12 punti non rettificato dall'amministrazione con l'ordine di immediato reinserimento nella graduatoria con il punteggio complessivo di 42 punti.

Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contro interessati e litis consorti (ART. 151 C.P.C.)

La sottoscritta avvocato Valeo Mariaconcetta ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì l'elevato numero degli eventuali controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso risulterebbe pregiudizievole e costoso per la ricorrente

CHIEDE

Affinchè la S.V. Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio II, Ambito Territoriale di Catanzaro.

Tanto premesso

La signora Valeo Mariaconcetta, per come rappresentata e difesa da sé medesima, ricorre davanti all'Ecc.



mo Tribunale Civile di Catanzaro, sezione Lavoro, per ivi sentire accogliere:

-In via d'urgenza, con decreto inaudita altera parte, stante la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave pregiudizio a carico della ricorrente per i motivi di cui in atti

-riconoscere il punteggio di è causa con **l'aggiunta dei 12 punti** previsti per il possesso del titolo di specializzazione relativo all'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di II grado ai 24 punti già attribuiti (cfr TAB A/7 della O.M. 112/ 2022 casella A2) e quindi 36 punti per il titolo di specializzazione;

-ordinare all'amministrazione resistente di rettificare il punteggio di 30, ossia 24 + 6 attribuito alla ricorrente con corretto inserimento di 42 ossia (36+6) di cui 36 per titolo di specializzazione e 6 per titoli culturali per l'anno scolastico 2023/2024 nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS), (ADSS) posto sostegno secondaria di II grado, I fascia B, pubblicata con provvedimento n. 5309 del 23 agosto 2023 dell'USR della Calabria Ufficio II, Ambito Territoriale di Catanzaro, nel merito

Voglia fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistente e accogliere le seguenti conclusioni per i motivi tutti di cui in atti e previa disapplicazione di ogni atto configgente assunto dalle Amministrazioni resistenti

si chiede in via definitiva l'espresso accoglimento di

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti in aggiunta al punteggio di 24 già attribuito per la procedura di cui è causa, i 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione, ossia i complessivi 42 punti rispetto ai 30 punti, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento per l'anno scolastico 2023-2024 nella graduatoria Provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADSS) I fascia B, pubblicata con provvedimento n.5309 del 23 agosto 2023 dell'USR Calabria, Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro;

-conseguentemente condannare e/o ordinare alle Amministrazioni resistenti e per di rispettiva competenza a procedere alla correzione/ rettifica del punteggio della ricorrente, con l'inserimento dei complessivi 42 punti spettanti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADSS) I fascia B, pubblicata con provvedimento n.5309 del 23 agosto 2023 dell'USR Calabria Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro.



Con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio.

Con ogni riserva di legge

Si allega :

Domanda di inserimento del 26 aprile 20223 - domanda di scioglimento riserva 29 giugno 2023;

Certificato titolo di specializzazione;

Graduatoria Università Magna Graecia;

Graduatorie USR Calabria, Ufficio II, Ambito territoriale di Catanzaro del 23 agosto 2023;

Pec del 28 agosto 2023 con ricevuta prot. 5309;

n. 2 Decreto di rettifica- casi analoghi –USR Ufficio II, Ambito Territoriale di Catanzaro.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 il valore indeterminabile del presente procedimento e che il contributo versato è di euro 259,00.

Catanzaro 28.09.2023

Avv. Mariaconcetta Valeo

